


N. 14

Ordinanza del 20 gennaio 2025 del Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di A. R.

Reati e pene – Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione, per la condotta di lesione personale dalla quale derivino la deformazione o lo sfregio permanente al viso, della pena minima edittale di otto anni di reclusione, senza distinzione con riferimento alle due diverse tipologie di lesione – Denunciata previsione, in caso di condanna, dell’applicazione obbligatoria della pena accessoria dell’interdizione in via perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, senza alcuna possibilità di graduazione.

– Codice penale, art. 583-*quinquies*.



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI/UDIENZA PRELIMINARE

Il giudice, dott. Ottavio Grasso, letti gli atti del procedimento n. 757/2024 R.G. G.I.P., all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 21 ottobre 2024;

OSSERVA

Questo giudice dubita della legittimità costituzionale dell'art. 583-*quinquies* del codice penale, nella parte in cui, al primo comma, prevede per la condotta di lesione personale dalla quale derivino la deformazione o lo sfregio permanente del viso un limite edittale non inferiore a otto anni di reclusione, senza distinguere il primo tipo di lesione (deformazione) dal secondo (sfregio); nonché nella parte in cui, al secondo comma, prevede, in caso di condanna, l'applicazione obbligatoria della pena accessoria dell'interdizione in via perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, senza alcuna possibilità di graduazione.

Si ritiene che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

a. Svolgimento del processo

Con provvedimento del 1° febbraio 2024, pervenuto in Cancelleria il 7 febbraio 2024, il pubblico ministero ha formulato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di R. A., nato a ... il ... , imputato in ordine al reato p. e p. dagli articoli 99, comma IV, 61, comma 1, n. 1) e 583-*quinquies* del codice penale , perché, avendo organizzato una festa in piscina presso la propria abitazione e avendo autorizzato la propria compagna M. D. S. ad invitare l'amico C. S. L., non accettando che quest'ultimo prendesse le difese della predetta M. D. S., lo aggrediva e, durante la lotta «corpo a corpo», con un morso gli strappava il padiglione auricolare, cagionandogli lesioni personali consistite in «trauma cranico minore, distacco parziale padiglione auricolare, f.l.c.», con una prognosi di giorni 20 s.c. ed il conseguente permanente sfregio del viso. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi e con la recidiva reiterata.

All'udienza preliminare del 15 aprile 2024, la persona offesa C. S. L., nato a ... il ... , in persona del difensore e procuratore speciale, ha depositato atto di costituzione di parte civile, al fine di ottenere la condanna dell'imputato ed il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della condotta criminosa e, alla medesima udienza, a mezzo dei propri difensori muniti di procura speciale, l'imputato R. A. ha formulato istanza di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato e questo giudice ha disposto in conformità alle richieste.

Espletata consulenza tecnica tesa ad accertare, dal punto di medico-legale e nosologico, il tipo di lesioni subite, alla successiva udienza del 21 ottobre 2024, la difesa dell'imputato ha formulato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 583-*quinquies* del codice penale, nella parte in cui prevede una cornice edittale identica per le condotte violente causative di uno sfregio e per le più gravi condotte causative di una deformazione; nonché nella parte in cui prevede una pena minima pari a 8 anni di reclusione per la causazione violenta anche degli sfregi di dimensioni contenute e, contestualmente, all'art. 583² del codice penale, una pena minima pari ad anni 6 di reclusione per condotte violente comportanti la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, ossia per condotte comportanti conseguenze, a ben guardare, estremamente più drammatiche del — sia pur reversibile — turbamento dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso.

Tanto premesso, prima di pronunciarsi sul merito dell'imputazione, ritiene questo giudice di dover sospendere il procedimento e sollevare la questione di legittimità costituzionale.

b. Il fatto storico

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela sporta in data ... ed integrata in data ... dinanzi alla Stazione carabinieri di ... , da C. S. L. il quale — con dichiarazioni supportate dalle sommarie informazioni rese da persone presenti sul luogo dei fatti — riferiva che in data ... veniva invitato dall'amica M. D. S. nata a ... il ... , a partecipare ad una festa in piscina presso l'abitazione del sig. R. A., soggetto con il quale aveva iniziato ad intrattenere una relazione. In quell'occasione, intorno alle ore ... , si accorgeva che tra la D. S. e il C. era in corso una violenta discussione determinata da cause allo stesso ignote, durante la quale il R., non solo aggrediva verbalmente la D. S. verbalmente, ma la colpiva anche con pugno e schiaffi.



Nel tentativo di difendere l'amica, veniva colpito violentemente dal R. che, precisamente, lo tratteneva da dietro ponendogli un braccio attorno al collo mentre con la mano libera continuava a colpirlo violentemente al volto e al corpo, arrivando addirittura a mordergli l'orecchio destro, strappandone parte del padiglione auricolare, mentre un cugino del R., tale M. P. lo colpiva ulteriormente. Intanto la D. S. riusciva a portarlo fuori dall'abitazione e lo accompagnava al P.S. di ... dove riceveva le prime cure per essere poi trasferito presso la U.O di chirurgia plastica dell'ospedale ... di ... , per essere sottoposto, in data ... ad intervento chirurgico di «innesto cutaneo a spessore totale prelevato dalla regione retroauricolare» e dimesso nella stessa giornata con prognosi di giorni 20. A causa delle gravi lesioni subite, il pezzo di padiglione strappatogli a morsi dal R. andava perso e, pertanto, il danno causatogli diveniva irreversibile, modificandone radicalmente le abitudini e lo stile di vita. Nel corso del procedimento, venivano acquisiti i certificati di pronto soccorso, le cartelle cliniche del P.S. di ... e del P.O. ... con certificazione di dimissioni, nonché la documentazione fotografica attestante la natura delle lesioni subite e la relazione di consulenza medico-legale a firma della dott. ssa V. A. con la quale si attestava l'esistenza di un rapporto di derivazione etiologica diretta tra quanto accorso al sig. C. in data ... ed il complesso lesivo riportato, rappresentato da «Avulsione traumatica di parte del padiglione auricolare destro, con esposizione cartilaginea, da morso umano», con piena riconducibilità degli esiti attualmente risentiti al suindicato evento traumatico. Tali esiti biopatologici, da considerarsi — tenuto conto del tempo ormai trascorso — a carattere permanente, sono certamente inquadrabili in via principale e prevalente in una deformazione permanente della fisiologica armonia del viso (c.d. «sfregio»).


c. La qualificazione giuridica del fatto

Ritiene il decidente che la condotta ascritta all'imputato, così come sinteticamente ricostruita, sia astrattamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale ipotizzata dall'ufficio di Procura. Infatti, dagli atti di indagine appare corretta la qualificazione giuridica del fatto, *sub specie* di «Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso», configurabile laddove si cagioni una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso, intendendosi per «sfregio permanente», per giurisprudenza consolidata, «un qualsiasi nocumento che non venga a determinare la più grave conseguenza della deformazione ma importi un turbamento sensibile e irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, coincidente con la parte anteriore del capo compresa tra l'impianto frontale dei capelli e l'estremità del mento (*cf. ex plurimis* Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2014; nonché Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2000). Ciò anche in conformità alla dottrina scientifica maggioritaria secondo cui possono ritenersi riconducibili alla categoria dello sfregio permanente tutte le conseguenze lesive permanenti, in qualche modo idonee a suscitare, nell'osservatore medio, effetti sgradevoli o di ilarità, anche se non di ripugnanza, comprensive delle deviazioni e/o degli avvallamenti del naso, delle asimmetrie della rima buccale, dell'asportazione di lobi o di altre parti del padiglione auricolare e delle lesioni oculari.

Più in particolare, per la scienza medica lo sfregio costituisce una menomazione estetica certamente di minore gravità rispetto alla deformazione del volto, poiché letteralmente si riferisce a qualsiasi minorazione del *fregium*, cioè dell'armonia o della bellezza del volto. Deformazione, invece, significa il sovvertimento strutturale, sfigurazione e quindi deturpazione del volto così da renderlo disgustoso o da suscitare raccapriccio, ripugnanza o ribrezzo nell'animo di chi l'osservi.

Ora, nella fattispecie concreta, anche attraverso la documentazione fotografica, sulla base delle relazioni di consulenza medico-legale versate in atti, è altamente verosimile l'inquadramento delle lesioni per cui è processo sotto forma di «sfregio permanente». Sulla base delle fotografie scattate al volto della persona offesa ed allegate alla perizia, l'ausiliario del magistrato ha concluso, dal punto di vista medico-legale, nel senso che l'ovoide facciale sia compromesso, tenuto conto dell'aspetto topografico, delle dimensioni, della forma, della direzione e degli esiti cicatriziali indelebili, nonché della circostanza che la persona offesa è affetta da calvizie.

D'altro lato, in conformità a quanto osservato dalla giurisprudenza di legittimità, si rileva che la norma incriminatrice di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale ha natura generale, non è disposizione destinata in via esclusiva a sanzionare condotte commesse nell'ambito della c.d. violenza domestica e di genere ed è pertanto applicabile anche alla vicenda in esame, giacché, letta alla luce del criterio dell'interpretazione letterale imposto dall'art. 12 della disposizioni sulla legge in generale, «non consente alcuna limitazione a tali specifici contesti, non indicando né il genere della persona offesa né tantomeno l'ambito nel quale la condotta sia maturata», a differenza di altre ipotesi (quale quella di cui all'art. 583-*bis* del codice penale) in cui il legislatore ha espressamente limitato il delitto per genere o per qualità della persona offesa. Infatti, l'intenzione del legislatore, trasformando la circostanza aggravante dell'art. 583, comma 2, n. 4 del codice penale in un delitto autonomo con aumento della pena edittale, sia nel minimo che nel massimo, è quella di assicurare un trattamento di maggior rigore, elidendo la discrezionalità del giudice espressa nel giudizio di bilanciamento fra circostanze operabile con il precedente regime (Cass. pen., sez. V, 1º dicembre 2023, n. 7728).



d. La rilevanza della questione

Ritiene questo giudice che la prospettata questione di legittimità costituzionale sia rilevante.

Nel caso di specie, essendo dunque l'istruttoria completa, giunge il momento della decisione e, qualora sussistessero tutti gli elementi della fattispecie e ci si determinasse per la condanna, la pena minima irrogabile, all'esito del rito abbreviato ammesso, non sarebbe comunque inferiore ad anni 5 e mesi 4 di reclusione.

Né per mitigare la severità del trattamento sanzionatorio astratto può farsi ricorso alle circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62-*bis* del codice penale.

La concedibilità delle circostanze cc.dd. indefinite, infatti, in quanto condizionata da parametri differenti rispetto a quelli posti dall'art. 133 del codice penale, da un lato, risulterebbe utile ad adeguare il trattamento sanzionatorio al reale disvalore offensivo del fatto, dall'altro, piegherebbe dette circostanze ad una funzione impropria e, in ogni caso, in presenza di una fattispecie di minore disvalore, non correggerebbe l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal legislatore, che si reputano irragionevoli.

Senonché la funzione naturale di detta attenuante, secondo gli insegnamenti di codesta Corte, è tuttavia quella «di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minore disvalore del fatto concreto all'esame del giudice rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato e non già quella di correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal legislatore rispetto ad un fatto il cui disvalore sia conforme a quello che ordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa» (*cf.* Corte costituzionale, 10 marzo 2022, n. 63).

Quand'anche, poi, si contravvenisse al principio fissato dalla Consulta, laddove si riconoscessero le attenuanti generiche, all'esito del bilanciamento di cui all'art. 69 del codice penale, la pena minima applicabile all'odierno imputato, comunque incensurato, sarebbe pari ad anni 3 mesi 6 e giorni 20 di reclusione; pena, questa, insuscettibile di modulazione e tale da precludere il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si aggiunga, infine, che, in caso di condanna, all'imputato dovrebbe essere obbligatoriamente applicata la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, senza alcuna possibilità per il giudice di graduare la commisurazione di detta pena accessoria.

Peraltro, altro aspetto di grandissima rilevanza, è dato dal fatto che l'art. 583-*quinquies* del codice penale rientra nel catalogo previsto dall'art. 4-*bis* (comma 4-*quater*) dell'ordinamento penitenziario. La superiore circostanza comporta il dirompente effetto di escludere il condannato per tale reato dalla possibilità di accedere ai benefici previsti dall'O.P. se non dopo aver trascorso almeno un anno in carcere sotto l'osservazione scientifica di esperti, dunque, in buona sostanza, anche qualora per effetto del rito e della concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-*bis* del codice penale si riuscisse a giungere ad una condanna sotto il limite di quattro anni, si aprirebbe comunque la strada della carcerazione anche per un soggetto, allo stato, incensurato.

e. La non manifesta infondatezza della questione

Ritiene questo giudice che la disposizione incriminatrice di cui all'art. 583-*quinquies*, comma I, codice penale violi gli articoli 3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione nella misura in cui prevede per l'ipotesi di «sfregio permanente» il medesimo trattamento sanzionatorio comminato in relazione all'ipotesi della «deformazione», regolando in egual modo fattispecie di diverso disvalore, con la conseguente violazione del divieto di distinzioni e di equiparazioni irragionevoli.

A tal fine, questa Corte deve verificare la ragionevolezza delle distinzioni legislative mantenendosi nei limiti di un sindacato di legittimità senza trasmodare in un inammissibile controllo di merito. La materia penale, difatti, da sempre appartiene al novero delle delicate decisioni politico-criminali, baluardo della primaria ed esclusiva competenza del legislatore. La Corte costituzionale ha ampiamente accolto questa prospettiva, costruendo progressivamente una serie di argini, da imporre dinanzi eventuali irrazionalità o sperequazioni sanzionatorie. Stante l'assenza di un fondamento costituzionale espresso, il principio di proporzionalità ha in origine nascosto la propria dirompenza ed è stato per lo più assorbito in due ulteriori canoni ermeneutici di valutazione della legittimità costituzionale della misura punitiva: uguaglianza e ragionevolezza (*cf.* Corte costituzionale, 29 maggio 1995, n. 220).

Nella sua struttura, il principio di uguaglianza si presenta come una norma di relazione che impone la comparazione tra due diverse situazioni, sia allorché esse siano fatte oggetto di diverse discipline, sia allorché esse siano sottoposte alla medesima disciplina. Nel primo caso, ci si dovrà interrogare se gli elementi differenziali delle due fattispecie messe a confronto giustificano oppure no una diversa disciplina, nel secondo se, all'opposto, quegli elementi impongano una disciplina differente. Il giudizio sul rispetto del principio di uguaglianza ha una struttura essenzialmente trilatera, comportando il confronto, alla stregua della norma costituzionale di riferimento (art. 3), di due diverse disci-




plines legislative onde appurare se una certa distinzione sia o no giustificata ovvero se la norma costituzionale imponga una disciplina differenziata di situazioni diverse. In questi casi, non può mancare un termine di confronto (*tertium comparationis*) rispetto al quale verificare la giustificatezza della distinzione ovvero dell'equiparazione. La giurisprudenza della Corte ha ritenuto essenziale, ai fini della configurazione di legittimità costituzionale violata (art. 3), del *tertium comparationis*, a pena di inammissibilità delle questioni stesse. Come già ricordato, il giudizio della Corte sul rispetto del principio di eguaglianza si caratterizza per la sua stretta connessione con il principio di ragionevolezza. La ragionevolezza diviene il punto di arrivo del bilanciamento dei valori costituzionali, per cui è legittima la distinzione allorché essa risponda ad esigenze derivanti in modo esplicito od implicito da altre norme costituzionali o dai valori espressi dalla Carta fondamentale; non è legittima e viola il principio di uguaglianza quando vi contrasta. In questa prospettiva, manca il *tertium comparationis*, perché ciò che si censura non è una discriminazione di trattamento rispetto ad un trattamento più favorevole, ma la mancata considerazione, da parte del legislatore, di elementi della fattispecie che impongono una disciplina differenziata.

Venendo al caso di specie, il reato di «Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso» è stato introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, avente ad oggetto «Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia delle vittime di violenza domestica e di genere», che ha apportato significative modifiche rispetto alla disciplina vigente in materia di lesioni personali, con la sostanziale trasformazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 583, secondo comma, n. 4) del codice penale in titolo autonomo di reato — il c.d. reato di sfregio — caratterizzato dall'inasprimento sanzionatorio ed abrogando contestualmente la precedente disposizione di cui all'art. 583, secondo comma, n. 4 del codice penale.

Secondo l'impianto originario, il legislatore penale, all'art. 582 del codice penale, puniva «la lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente», specificando, tra le menomazioni che potevano rendere gravissima la fattispecie semplice quella della «deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso» (art. 583, secondo comma, n. 4 del codice penale). Il fatto di cagionare in capo a terzi uno sfregio permanente ovvero una deformazione integrava, dunque, la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista al punto n. 4 del secondo comma dell'art. 583 del codice penale; detta aggravante comportava l'applicazione della pena della reclusione «da sei a dodici anni», non era una circostanza «privilegiata» e, pertanto, poteva essere ritenuta equivalente o soccombente rispetto ad eventuali attenuanti.

Com'è stato già evidenziato in un'ordinanza che ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzione, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio è stato indotto dalle tristi e allarmanti vicende di cronaca, caratterizzate dal ricorso nell'ambito della violenza di genere, alla pratica criminosa del c.d. *vitriolage*, meglio noto come *acid attack* (o *acid throwing*), consistente nell'aggressione della vittima mediante getto di esogeni caustici (come acido solforico, nitrico o cloridrico) localizzata principalmente al volto, con l'intento di sfigurare o mutilare permanentemente la persona offesa, procurandole imponenti danni anatomico-funzionali, tenuto conto delle capacità corrosive degli acidi, suscettibili di provocare irreversibili e gravissime lesioni alle mucose, ai tessuti, alla pelle, e danni quali cecità, ustioni e cicatrici spesso idonei a determinare un vero e proprio deturpamento dei distretti corporei attinti e, nel caso del viso, quella che è stata definita la c.d. morte civile della persona offesa, in ragione dell'incontestabile pregiudizio esistenziale subito dalle vittime di causticazione, per una percentuale dell'80% appartenenti al genere femminile. L'apparente inadeguatezza della fattispecie di lesione personale gravissima rivelata dalla recente storia di fenomeni di *vitriolage* sul territorio nazionale rispetto a condotte ritenute abiette e ripugnanti dalla comunità e per l'effetto meritevoli di punizioni esemplari, ha evidentemente determinato l'introduzione del reato di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale, quale equa soluzione di compromesso tra le istanze di tutela delle vittime di condotte generalmente riconducibili alle dinamiche patognomiche della violenza di genere ed un corretto inquadramento criminologico del fenomeno.

La nuova fattispecie ha del resto un immediato precedente nel disegno di legge n. 2757, che effettivamente ipotizzava l'introduzione nel codice penale del c.d. omicidio di identità (art. 577-*bis* del codice penale), supportato da specifiche aggravanti (art. 577-*ter* del codice penale) e pene accessorie (art. 577-*quater* del codice penale): nella relativa relazione di accompagnamento al D.D.L. n. 2757 si colgono infatti precisi riferimenti ad alcuni casi di donne deturpate con sostanze corrosive e costrette ad un calvario psichico e medico, oltretutto ad una lunga serie di interventi chirurgici e ricostruttivi «per riuscire a riottenere la parvenza di un volto»; così come vengono stigmatizzati comportamenti dettati da «un odio e una ferocia tali da richiedere una rubricazione normativa diversa dalla lesione grave o gravissima subita in qualunque altra parte del corpo umano», nella misura in cui vanno «ad incidere profondamente sull'identità fisica, sociale e psicologica» della vittima, sommando al danno fisico il grave danno psicologico di non potersi più riconoscere nel proprio volto e il danno sociale nel non vedersi riconosciuti dagli altri». Ciononostante, non può non rilevarsi come la sopravvenuta abrogazione della circostanza aggravante di cui all'art. 583, secondo comma n. 4 del codice penale abbia determinato un sostanziale vuoto normativo in relazione alle ipotesi di lesioni permanenti del viso di carattere colposo, di fatto rimaste prive di risposta sotto il profilo sanzionatorio. Inoltre, il consistente innalzamento della forbice edittale — accompagnato dalla previsione di pene accessorie fisse e da significative modifiche in tema di



ordinamento penitenziario, con l'inserimento del reato di cui all'art. 583-*quinquies* del codice penale tra quelli di cui all'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 — appare non equilibrato rispetto al sistema e certamente non rispettoso del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, nella sua duplice articolazione dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

Si rileva, tra l'altro, che un *excursus* storico della tematica consente di individuare nella fattispecie delle lesioni sfregianti radici comuni alle lesioni deformanti. visione questa presa in considerazione dal codice Rocco del 1931 che, disancorandosi dal precedente sistema — il quale puniva lo sfregio permanente al viso con la reclusione da uno a 5 anni e la permanente e deformazione del viso con la reclusione da 5 a 10 anni — mirava a punire più severamente condotte espressive di ambienti malavitosi e comportanti un grave danno morale per la vittima in tal modo esposta al pubblico disprezzo, cosiddetto «marchio di infamia». In questo senso, all'epoca della promulgazione del codice penale, era del tutto ragionevole tutelare il diritto all'incolumità personale attraverso una sanzione penale particolarmente incisiva e severa, che potesse svolgere funzione deterrente e scoraggiare (in un'ottica general-preventiva) azioni simboliche e rituali proprie di particolari sottoculture criminali, oggettivamente riconducibili — ora come allora —, alla medesima matrice della c.d. aggressione ostile, diretta a danneggiare intenzionalmente la vittima nella sua identità. Il descritto assetto normativo si è tuttavia disallineato nel corso del tempo rispetto alla mutata natura dei fenomeni delittuosi sottesi alle azioni «deturpanti», divenuti affatto o comunque soltanto parzialmente sovrapponibili alle condotte di sfregio, come nel caso della vicenda in esame, la condotta dell'imputato sia certamente occasionale e svincolata da dinamiche relazionali.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, può certamente affermarsi che il forte inasprimento sanzionatorio stabilito nel 2019 dal legislatore in relazione alle condotte violente causative di sfregi permanenti abbia comportato delle intime, manifeste disarmonie nel sotto-sistema normativo composto dalle disposizioni di cui agli articoli 582 e seguenti del codice penale: in particolare, tenuto conto dei peculiari compassi edittali previsti dagli articoli 583, comma II del codice penale, 583-*bis* del codice penale e 583-*quinquies* del codice penale, può ben ritenersi, ad oggi, che in relazione a fatti caratterizzati da estrema offensività — la causazione delle lesioni gravissime previste dall'art. 583, comma II del codice penale, sanzionata mediante la previsione di un'aggravante ad effetto speciale, o le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, a titolo di autonoma fattispecie di reato — sia prevista la pena minima di 6 anni di reclusione, mentre per fatti di portata offensiva oggettivamente inferiore (sfregi permanenti non particolarmente gravi) sia prevista un'autonoma fattispecie delittuosa caratterizzata da una pena minima considerevolmente ed ingiustificatamente superiore al sopracitato limite edittale, ossia 8 anni di reclusione. Simili disparità non paiono giustificabili alla luce di alcun razionale argomento, né può ritenersi che la necessità di combattere vigorosamente il fenomeno della violenza di genere giustifichi irragionevoli diversità di trattamento. A tal proposito, è appena il caso di evidenziare che le due fattispecie di delitto previste dall'art. 583-*quinquies* del codice penale sono applicabili anche a casi non inquadrabili quali ipotesi di *gender-based violence*, o comunque anche laddove la persona offesa non versi in condizioni di particolare vulnerabilità. Parimenti, d'altra parte, può ritenersi ben poco congruo che il vero e proprio «deturpamento» del volto di un individuo — fatto estremamente invalidante — sia punito con una sanzione minima esattamente pari a quella stabilita per gli sfregi di non particolare entità offensiva.

Richiamata la differenza, dal punto di vista medico-legale tra lo sfregio e la deformazione, deve, dunque, sollevarsi questione di legittimità costituzionale in quanto:

la cornice edittale prevista anche in riferimento alle ipotesi più lievi di causazione violenta di sfregi permanenti al volto appare considerevolmente ed irragionevolmente superiore a quella prevista per fattispecie del tutto omogenee, lesive del bene giuridico dell'integrità psicofisica, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;


l'anzidetta cornice edittale appare irragionevolmente pari a quella prevista per la più grave ipotesi di deformazione del volto, prevista dal medesimo art. 583-*quinquies* del codice penale;

alla luce dei principi espressi in Corte costituzionale n. 40/2019, deve ritenersi che una cornice edittale estremamente alta quale quella prevista dall'art. 583-*quinquies* del codice penale sia intrinsecamente irragionevole, e ciò in quanto essa inevitabilmente comporta che i più lievi fra i fatti appartenenti alla classe di condotte penalmente rilevanti di «causazione violenta di sfregi permanenti al volto» siano puniti con pene che sarebbero idonee a punire fatti appartenenti alla medesima classe di condotte connotati da ben maggiore offensività;

le irragionevoli disparità/parità di trattamento *de quibus* appaiono lesive del principio di rieducazione del *reo* previsto dall'art. 27 Cost., posto che una pena sproporzionata appare inidonea a sortire validi effetti rieducativi.

f. Sull'assenza di un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma.

È noto come, già a partire dagli anni novanta, la Corte richieda al giudice remittente uno sforzo interpretativo ulteriore, volto a tentare una lettura costituzionalmente conforme della norma impugnata, prima di rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte, dovendosi tale rimedio atteggiare ad *extrema ratio* di tenuta costituzionale del sistema.



La *ratio* di tale ulteriore condizione risiede nella circostanza che, affinché una norma possa considerarsi incostituzionale in senso stretto, è necessario che di essa non possa darsi un'interpretazione costituzionalmente conforme, non essendo sufficiente, al contrario, che se ne possano dare anche letture incostituzionali, in quanto è compito di ciascun giudice adottare, tra le varie esegesi possibili, quella che meglio si presta ad assicurare il rispetto dei principi sanciti dalla Carte fondamentale (in tal senso Corte costituzionale n. 42/2017).

La Corte ha, però, chiarito che vi sono comunque dei limiti all'interpretazione costituzionalmente conforme, nel senso che l'univoco tenore letterale della norma segna il confine oltre il quale il tentativo di interpretazione conforme deve cedere necessariamente il passo al sindacato di legittimità costituzionale (Corte cost. n. 26/2010; ed anche Corte costituzionale n. 270-315/2010).

Peraltro, si può anche dire che l'interpretazione costituzionale trovi di fatto un limite logico nel «dovere» dei giudici di merito di attenersi il più possibile all'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, specie ove a Sezioni unite, in ossequio alla funzione nomofilattica da quest'ultima assolta ai sensi dell'art. 65, ord. giud. Detta disposizione ha evidentemente lo scopo di recuperare, quantomeno sul piano della stabilità della giurisprudenza, l'essenziale valore della certezza del diritto, garantendone l'uniforme interpretazione e realizzando la prevedibilità delle decisioni giurisdizionali.

Né è possibile che il giudice del caso di specie possa aggiungere innovare il dettato normativo facendo ricorso a un'interpretazione creativa di una circostanza attenuante di particolare tenuità. Facoltà questa riservata, se del caso, alla Consulta. È noto, infatti, come, di recente, con sentenza n. 120/2023 (pronuncia c.d. additiva), codesta Corte abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Nonché, nel caso in cui con sentenza n. 86/2024 (pronuncia c.d. additiva), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

È compito di questa Corte adottare decisioni con cui incidere sul tessuto legislativo non per rimuovere regole in esso già presenti, ma per introdurne di nuove, aggiungendo alla disposizione legislativa una norma omessa dal legislatore e non desumibile in via di interpretazione estensiva o di applicazione analogica (perché il tenore letterale lo impedisce, o perché il «diritto vivente» è ormai consolidato in senso negativo), a tal fine introducendo una norma precisa che mancava (in ciò consiste appunto l'addizione) e che diviene suscettibile di immediata applicazione da parte degli organi giurisdizionali. Da ultimo, si rileva che in osservanza del principio di legalità dei reati e delle pene (art. 25, secondo comma, della Costituzione), le pronunce additive sono dalla Corte stessa ritenute non consentite nella materia penale, ove producano effetti in *malam partem*.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante per la decisione del presente giudizio;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies del codice penale, nella misura in cui esso al primo comma, prevede per la condotta di lesione personale dalla quale derivino la deformazione o lo sfregio permanente del viso un limite edittale non inferiore a otto anni di reclusione e senza distinzione con riferimento alle due diverse tipologie di lesione; nonché nella parte in cui, al secondo comma, prevede, in caso di condanna, l'applicazione obbligatoria della pena accessoria dell'interdizione in via perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, senza alcuna possibilità di graduazione.

Ordina la sospensione del procedimento in corso.

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;

Dispone la trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale insieme agli atti del giudizio ed alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli altri adempimenti di rito.

Letta all'udienza

Catania, il 20 gennaio 2025

Il giudice: GRASSO

